

Testo unificato delle proposte di legge
nn. 24-192-193-219-234-264-367-681-777-
1051-1113-1187-1234-1245-1348-1358-
1364-1366-1368-1399-1400-1601-1613-
1801-A

CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche al codice della strada.

Relatori: DE LORENZIS e DONINA.

N. 3.

EMENDAMENTI

Seduta del 28 gennaio 2020

*(Il fascicolo non comprende gli emenda-
menti ritirati)*

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di tutela dei soggetti
vulnerabili)*

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituisce le parole: al piano del marciapiede ove presente con le seguenti: purché di altezza non superiore a quella massima dei rallentatori di velocità come prevista dal comma 6 all'articolo 179 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

1. 6. Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanello.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera g) sopprimere il numero 3).

1. 4. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera g) numero 3):

all'alea, sostituire le parole: sono inseriti i seguenti con le seguenti: è inserito il seguente:

sopprimere il capoverso 9-ter.

1. 106. Zanella, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera a), numero 2) capoverso 6-bis, dopo le parole: biciclette aggiungere le seguenti: , i ciclomotori e i motocicli.

1. 5. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il numero 39) è aggiunto il seguente:

« 39-bis): *BIKE LANE*: parte longitudinale della carreggiata, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. La *bike lane* è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione prioritaria alla circolazione dei velocipedi. È consentita la circolazione dei veicoli a motore in assenza di velocipedi ».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

n-bis) all'articolo 182, comma 9, è aggiunto infine il seguente periodo: « Nelle strade urbane con limite di velocità uguale o superiore a 30 km/h e in quelle extraurbane, i veicoli a motore possono procedere alla manovra di sorpasso dei velocipedi che circolano sulle *bike lane* solo se la visibilità sia tale da consentire la manovra senza costituire pericolo o intralcio e se non sopraggiunga alcun veicolo in direzione opposta ».

1. 110. Marino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso d), numero 3, dopo le parole: in stato di gravidanza o aggiungere le seguenti: dei genitori e sostituire la parola: munite con la seguente: muniti.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera c), capoverso « l-bis) dopo le parole: in stato di gravidanza o aggiun-

gere le seguenti: dei genitori e sostituire la parola: munite con la seguente: muniti »;

alla lettera m), numero 1, capoverso « g-bis) dopo le parole: in stato di gravidanza o aggiungere le seguenti: dei genitori e sostituire la parola: munite con la seguente: muniti »;

alla lettera o):

al numero 1), dopo le parole: e delle donne aggiungere le seguenti: o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni e sostituire la parola: munite con la seguente: muniti;

al numero 2) dopo le parole: e delle donne aggiungere le seguenti: o dei genitori con un bambino di età non superiore a due anni e sostituire la parola: munite con la seguente: muniti.

1. 121. Serritella, Scagliusi, Barbuti, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso d), numero 3, sostituire le parole: due anni con le seguenti: tre anni.

1. 9. Meloni, Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso d), numero 5, aggiungere, in fine, le parole: e a scuolabus e autobus impegnati

nello svolgimento di servizi di trasporto scolastico.

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, numero 2), capoverso comma 9-ter:

all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: adottano con ordinanza con le seguenti: , con ordinanza, provvedono a riservare spazi di sosta e di fermata agli scuolabus e agli autobus impegnati nello svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e adottano;

alla lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e delle aree di sosta e di fermata dedicate a scuolabus e autobus per il trasporto scolastico.

1. 190. Ubaldo Pagano.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso « d) », dopo il numero 5), aggiungere il seguente:

5-bis) dei veicoli dei cittadini che necessitano di acquisto di farmaci, prevedendo uno o più stalli riservati alla sosta nelle aree più vicine possibili all'esercizio delle farmacie;

Conseguentemente, alla lettera m), numero 1, aggiungere, in fine, la seguente:

g-quinquies) negli spazi riservati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera 5-bis).

1. 11. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso d), numero 5, aggiungere, in fine, le parole: e a scuolabus e autobus impegnati nello svolgimento di servizi di trasporto scolastico.

1. 111. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 1), capoverso d), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:

6-bis) ad autovetture e veicoli destinati al soccorso e ai servizi di assistenza sanitaria urgenti.

1. 112. Baldini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 9-ter, lettera a), dopo le parole: 30 km/h, aggiungere le seguenti: attraverso l'uso di dispositivi destinati a rallentare la velocità di cui all'articolo 42, commi 2 e 2-bis;

1. 120. Carinelli, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 9-ter, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e fatta eccezione per il servizio taxi e di noleggio auto con conducente.

1. 101. Gelmini, Bergamini, Zanella, Rosso, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 9-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: comunque accessibili ai veicoli che svolgono servizio taxi e di noleggio auto con conducente.

1. 102. Gelmini, Bergamini, Zanella, Rosso, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 9-ter, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) disciplina di aree di sosta e di fermata dedicate a scuolabus ed autobus per il trasporto scolastico.

1. 124. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso 9-quater, dopo le parole: zone scolastiche aggiungere le seguenti: garantendo l'individuazione di aree di sosta agevolata limitrofe alle medesime zone.

1. 100. Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

1. 17. Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera e), ovunque ricorrono, sostituire le parole: possono essere con le seguenti: devono essere.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilita la disciplina particolare

per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

1. 19. Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella, Spena.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera f), capoverso 2-bis, sopprimere le seguenti parole: per l'intera larghezza della carreggiata ovvero per una o più corsie nel senso di marcia interessato,.

1. 122. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 2, lettera f), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione dei sistemi di cui al primo periodo è subordinata ad una adeguata valutazione e verifica delle condizioni di sicurezza, non-

ché alla esigenza di garantire il regolare flusso del traffico.

1. 20. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zannella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera i), capoverso Art. 70, comma 4, primo periodo, dopo le parole: Chiunque destina aggiungere le seguenti: vetture a trazione animale o.

1. 113. Carinelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera i), capoverso Art. 70, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 1, i comuni possono rilasciare licenze per il servizio di piazza con velocipedi.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, dopo la parola: « slitte » aggiungere la seguente: « e velocipedi »;

al comma 5:

alla lettera a) dopo la parola « slitte » aggiungere la seguente: « e velocipedi »;

alla lettera b) dopo la parola « slitte » aggiungere la seguente: « e velocipedi »;

1. 123. Francesco Silvestri.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 142, comma 1, primo periodo, le parole: « 50 km/h » e « 70 km/h » sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: « 30 km/h » e « 50 km/h ».

1. 114. Barzotti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera m), al numero 1, premettere il seguente:

01) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalle seguenti:

g) sui passaggi e attraversamenti pedonali, nonché in loro prossimità quando limitano la visibilità degli stessi o dei pedoni;

g-bis) sui passaggi per i ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime

Conseguentemente,

alla lettera r) numero 1), sostituire la parola « -4 » con la seguente: « -6 »;

all'articolo 2, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al capoverso « Art. 158 », sono aggiunte le seguenti voci: « Comma 1, lettera g)-2; Comma 1, lettera h-bis)-2 »;

1. 130. Spena, Rosso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera m), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, la lettera n) è sostituita dalla seguente: « n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi ovvero in prossimità degli stessi in modo da ostacolare anche temporaneamente l'esercizio del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti; »

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Chiunque viola le disposizioni della lettera n) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50 a € 200 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da € 84 a € 346 per i restanti veicoli. »

alla lettera r), dopo il numero 1) aggiungere il seguente: 1.1) al capoverso « Art. 158 è aggiunta, in fine, la seguente voce: « Comma 2, lettera n) – 2 »;

1. 115. Serritella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera m), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2 dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

o-ter) in prossimità degli attraversamenti pedonali, entro il limite di tre metri, sulle strade a doppio senso di marcia su entrambi i margini della carreggiata in relazione al senso di marcia prima della relativa segnaletica orizzontale e sulle strade a senso unico su entrambi i margini della carreggiata prima della relativa segnaletica orizzontale.

1. 116. Luciano Cantone.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera m), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, le parole « ed impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso » sono soppresse.

1. 117. Raffa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera n).

1. 118. Baldini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 2, lettera o), numero 3), sostituire il capoverso 3-bis con il seguente:

«3-bis. Ai veicoli al servizio di persone invalide, titolari del contrassegno speciale rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), è consentito di sostare gratuitamente nelle aree di parcheggio a pagamento delimitate dalle strisce blu.»

1. 140. Gadda, Noja, Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, sopprimere la lettera q).

1. 24. Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, lettera r), numero 1), dopo le parole « comma 2, lettera g) » aggiungere le seguenti: « a decorrere dalla seconda violazione »

1. 119. Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 6, sostituire le parole da: possono prevedere fino alla fine del periodo, con le seguenti: prevedono la conversione delle licenze già rilasciate in licenze taxi e

in licenze di servizio noleggio con conducente per trasporto di persone.

1. 150. Spena, Rosso.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

8. Agli autocaravan di proprietà di soggetti disabili si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 164, comma 1, lettera a), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, numero 31), le parole: « di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), » ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c), f) e m) ».

10. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 8 e 9, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione delle risorse Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1. 26. Cenni, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Disposizioni per la sicurezza stradale)

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 1, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare la circolazione e a rendere scorrevole il traffico; b) l'aiuto all'utenza stradale, nonché la tutela e il controllo sull'uso della strada; c) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; d) la rilevazione degli incidenti stradali; e) la scorta per la sicurezza della circolazione »;

a-ter) all'articolo 1, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. L'opera degli organi di polizia stradale è improntata a criteri che favoriscono la collaborazione con l'utenza stradale. In tale ambito, salvo che nei casi di necessità e urgenza, l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie deve essere successiva all'intimazione a cessare il comportamento non consentito o all'utilizzazione degli altri strumenti di regolazione a disposizione dei predetti organi. »

2. 120. Baldelli.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ove necessario.

2. 100. Baldelli, Rosso, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 115, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Al fine di tutelare e garantire la sicurezza stradale e in particolare la sicurezza, l'incolumità e la salute del conducente così come di terzi, anche in riferimento a un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope, è espressamente ammessa e riconosciuta la facoltà per le società che svolgono servizi di gestione dei rifiuti di sottoporre ad accertamenti tossicologici anche i soggetti che svolgono alle loro dipendenze mansioni che comportino la guida, anche saltuaria, di veicoli stradali per i quali è richiesto anche solo il possesso della patente di categoria B, nei termini e alle condizioni disciplinate dalla normativa vigente in materia ».

2. 114. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) dopo l'articolo 128 è aggiunto il seguente:

« Art. 128-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto scolastico)

1. Al fine di un maggiore controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto scolastico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, le relative visite di revisione sono effettuate ogni due anni. »

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

4. Con decreto interministeriale dei Ministri della giustizia, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita l'Anagrafe nazionale degli autisti di scuolabus, al fine di avere un costante controllo sullo stato di aggiornamento della patente degli addetti.

2. 113. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 142, comma 1, primo periodo, dopo le parole: « della tutela » sono aggiunte le seguenti: « della salute, dell'ambiente e ».

2. 130. Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 142:

1) al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione di cui al presente comma è commessa alla guida

di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettera f), la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata e dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi »;

2) al comma 9-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Se la violazione di cui al presente comma è commessa alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettera f), la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata e dalla violazione consegue il ritiro immediato della patente di guida e l'inibizione alla guida sul territorio nazionale »;

2. 110. Meloni, Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 168, dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. Tutti gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose devono essere dotati di tachigrafo digitale.

10-ter. Gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate adibiti al trasporto di merci pericolose, immatricolati a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 10-bis, devono essere dotati di un sistema di controllo della stabilità, un sistema contro i colpi di sonno e l'abbandono

della corsia di marcia e un sistema di frenata automatica anticollisione ».

2. 11. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) all'art. 171, comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: « Quando il mancato uso del casco riguarda un soggetto di maggiore età della violazione risponde anche il conducente ».

2. 111. Scagliusi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 1° gennaio 2024 » con le seguenti « 1° gennaio 2021 ed entro il 1° gennaio 2024 »

2. 112. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Rotta, Pizzetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole:

« 1° gennaio 2024 » con le seguenti « 1° gennaio 2021 »

2. 101. Bergamini, Rosso, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera f), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: « 1° gennaio 2024 » con le seguenti « 1° gennaio 2022 »

2. 115. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Rotta, Pizzetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

2. 102. Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Novelli.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al conducente, durante la marcia, è vietato fumare. Gli apparecchi telefonici, *smartphone*, *computer portatili*, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi dovranno essere messi in funzione *uso aereo*.

È altresì vietato usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia ».

2. 116. Bordo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al conducente, durante la marcia, è vietato fumare ovvero fare uso di apparecchi telefonici, *smartphone*, *computer portatili*, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino, anche solo temporaneamente, distrazioni dalla guida o l'allontanamento delle mani dal volante. È altresì vietato usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all'articolo 138, comma 11, e di polizia. È consentito l'uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedano per il loro funzionamento l'uso delle mani ».

2. 117. Bordo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 2, primo periodo, le parole « apparecchi radiotelefonici » sono

sostituite dalle seguenti: « apparecchi telefonici, *smartphone*, computer portatili, *notebook*, *tablet* e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante ».

2. 103. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), numero 1), sostituire le parole da: « , smartphone, » fino a: e dispositivi con le seguenti: « dispositivi elettronici e »

2. 104. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: « e di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « e adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze di cui all'articolo 177 »

2. 105. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dei conducenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 »

2. 106. Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella, Novelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 2, secondo periodo, le parole: « , o dotati di auricolare » sono sostituite dalle seguenti: « o dotati di auricolare che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani » e le parole « che non richiedono per il loro funzionamento l'uso delle mani » sono soppresse.

2. 122. Gariglio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

h-bis) dopo l'articolo 173 è inserito il seguente:

« Art. 173-bis.

(Divieto di fumare durante la guida).

1. Al conducente è fatto divieto di fumare durante la guida.

2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 del presente articolo è soggetto

alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 173, comma 3. »

2. 131. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 186, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

8). I nuovi autoveicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2021 dovranno obbligatoriamente essere dotati di dispositivo *alcolock*. Per tutti gli altri autoveicoli, l'obbligo decorre dal 1° gennaio 2023.

2. 118. Bordo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis, è aggiunto il seguente:

« 9-ter. Rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova, con un tasso alcolemico comunque superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), all'interno di un veicolo fermo in un'area pubblica o destinata al pubblico senza creare rischi per l'incolumità pubblica e per la circolazione solo se è accertato che la persona stessa abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato già in

stato di ebbrezza il mezzo in tale area pubblica o destinata al pubblico.»

2. 26. Cantini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera l), numero 1), dopo le parole: lettera h-bis) aggiungere le seguenti: a decorrere dalla seconda violazione.

2. 27. Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la guida assistita aggiungere le seguenti:; per il controllo della stabilità, contro i colpi di sonno e l'abbandono della corsia di marcia e sistemi di frenata automatica anticollisione.

2. 32. Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente arti-

colo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 2 milioni di euro per il primo anno di vigenza delle disposizioni di cui al primo periodo, si provvede mediante corrispondente riduzione a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. 33. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, l'entrata in vigore del divieto previsto dall'articolo 173, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e le relative sanzioni, è differita a dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute provvede, nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale, a informare in modo adeguato e continuativo l'utenza nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- 2. 34.** Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertito, con modificazione in legge 1° agosto 2002 n. 168 le parole: « C e D » sono sostituite dalle seguenti: « C, D, E ed F ».

3-ter. Al fine di garantire la sicurezza nella circolazione stradale, i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità rilevati attraverso dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico nelle strade classificate E ed F dall'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono conferiti nel capitolo 7333 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti destinato al Piano nazionale della sicurezza stradale.

- 2. 119.** Paolo Nicolò Romano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore, denominate « autoscuole » e i centri di distribuzione automobilistica, sono tenuti a introdurre, nell'ambito dei relativi corsi, la conoscenza delle tecniche di primo soccorso con particolare riguardo alla riani-

mazione cardiopolmonare di base e all'uso dei defibrillatori esterni (DAE).

3-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite modalità e criteri di attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*.

- 2. 107.** Novelli, Mulè, Sozzani, Rosso, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, promuove l'avvio di appositi percorsi di educazione stradale nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di sensibilizzare, informare e formare gli studenti, di prevenire atteggiamenti pericolosi durante la guida e di promuovere la sicurezza stradale sviluppando negli studenti una maggiore consapevolezza dei rischi e delle responsabilità connesse alla guida.

3-ter. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno e d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del comma *3-bis*.

- 2. 121.** Spina.

NON SEGNALATO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nell'ambito delle campagne per la sicurezza stradale e di sensibilizzazione sociale volte ad informare in modo adeguato sull'obbligo e sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di cui al comma 1-bis dell'articolo 172, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce un Comitato composto da un rappresentante dello stesso ministero, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Automobile Club d'Italia. Il Comitato, al fine di garantire la capillare diffusione delle iniziative assunte, si avvale anche delle strutture territoriali delle Amministrazioni di cui al precedente periodo. Alla costituzione del Comitato di cui al presente comma si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

2. 35. Bergamini, Zanella, Rosso, Baldelli, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 345, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: « 5% » sono sostituite dalle seguenti: « 10% » e le parole « 5 km/h » sono sostituite dalle seguenti « 10 km/h ».

2. 108. Caon, Rosso, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

ART. 3.

(Disposizioni per favorire la mobilità urbana ed extraurbana)

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 2, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

8-bis. I comuni, sentiti gli organi di tutela della natura competenti nelle aree del rispettivo territorio, procedono alla classificazione delle strade locali di cui al punto F del comma 2, individuando sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito di pedoni, velocipedi e animali. La classificazione delle strade locali di sviluppo intercomunale avviene di intesa tra i comuni interessati. Le strade vicinali restano accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti che non corrispondano più all'uso e alle tipologie di collegamento previste e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, ciclabile e animale nell'ambito della predetta classificazione.

3. 1. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « nei giorni festivi o in particolari altri giorni » sono sostituite dalle seguenti parole: « in particolari giorni »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le pre-

vedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: “; tra detti giorni sono compresi” fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « . Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

* 3. 3. Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

Oa) all'articolo 6, comma 1:

1) al secondo periodo, le parole: « nei giorni festivi o in particolari altri giorni » sono sostituite dalle seguenti parole: « in particolari giorni »;

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

Conseguentemente all'articolo 10, al comma 1 premettere il seguente:

« 01. All'articolo 7, comma 2, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, le parole da: «; tra detti giorni sono compresi» fino alla fine del comma sono sostituite con le seguenti: « . Detti giorni sono individuati in modo da contemperare le esigenze di sicurezza stradale, connesse con le prevedibili condizioni di traffico, con gli effetti che i divieti determinano sulla attività di autotrasporto nonché sul sistema economico produttivo nel suo complesso ».

* 3. 4. Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 4, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , o per motivi ambientali paesaggistici o di tutela del territorio; ».

0b) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

« b-bis) stabilire, d'intesa con l'ente territoriale cointeressato, quando si tratti di viabilità sovraregionale, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, per motivi ambientali, paesaggistici o di tutela del territorio; ».

3. 110. Schullian, Gebhard, Plangger.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 4, lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche utilizzando criteri basati sulla motorizzazione, sui livelli emissivi »

3. 113. Serritella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 6, comma 4, dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) stabilire obblighi, divieti, limitazioni o tariffe per la sosta dei veicoli, anche differenziando gli stessi su criteri basati sulla motorizzazione, sui livelli emissivi ».

3. 112. Serritella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:

« 01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ambientale e naturale, » sono inserite le seguenti: « all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di

valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi, ».

*** 3. 7.** Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:

« 01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « ambientale e naturale, » sono inserite le seguenti: « all'esito di consultazioni preliminari con le parti Interessate e di valutazioni d'impatto basate su dati oggettivi, ».

*** 3. 8.** Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera b), al numero 1, premettere il seguente:

« 01) al comma 1, lettera d), dopo la parola: « capilinea » sono inserite le seguenti: « ovvero riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica ».

3. 130. Chiazzese, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole: « deve riservare una adeguata area » sono inserite le seguenti: « , in ogni caso comprensiva di un numero di stalli liberi non inferiore ad un terzo del numero di stalli presenti nell'area a pagamento, »;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Tale obbligo sussiste per le zone di particolare rilevanza urbanistica di cui al comma 9. L'obbligo di cui al primo periodo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 « area pedonale » e « zona a traffico limitato », nonché per quelle definite « A » dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.

3. 101. Baldelli, Mulè, Rosso, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

« 8-bis. La sosta a pagamento su strada e nei parcheggi in struttura o in superficie ivi compresi quelli privati aperti all'uso pubblico si intende senza custodia del veicolo. La gestione diretta in concessione o in affidamento della sosta all'interno dei parcheggi in strutture o in superficie non è

considerato ad ogni effetto attività di autorimessa. ».

3. 10. Gariglio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis) Al comma 9, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: « Al fine di disincentivare l'uso dei veicoli privati e favorire la diffusione della mobilità collettiva, l'importo di tale somma è parametrato al rapporto tra grammi di CO2 emessi e capienza massima del mezzo. ».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, al numero 2, sostituire il capoverso 9-bis con il seguente:

9-bis. Nel delimitare le zone di cui al comma 9 i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Per il fine indicato al comma 9, salva l'applicazione del periodo precedente, per l'accesso alle aree di cui all'articolo 3, comma 1, n. 54) del presente decreto legislativo, nel rispetto delle rispettive competenze in materia, i comuni prevedono una tariffazione congruamente premiante rispetto agli importi definiti per gli altri veicoli, per i mezzi adibiti al trasporto pubblico di massa, compresi i servizi di linea di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, a condizione che siano impiegati veicoli almeno euro 6 e dotati di

filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti.

3. 111. Bruno Bossio, Raciti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis) al comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Sono esentati dal pagamento di qualsiasi somma, in caso di accesso, circolazione e fermata all'interno delle zone a traffico limitato, gli autobus adibiti a servizi di trasporto pubblico di linea, in ambito sia nazionale che internazionale, da qualsiasi ente autorizzati. Per gli autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, i comuni possono istituire tariffe di accesso alle zone a traffico limitato sino all'importo di 100 euro giornalieri, salve opportune differenziazioni per le tariffe in abbonamento, nel rispetto di principi di proporzionalità e non discriminazione rispetto ad altre modalità di trasporto, tenendo conto dell'impatto ambientale e di traffico dei predetti veicoli in rapporto ai passeggeri trasportati e rispetto a modalità alternative di trasporto. Il gettito derivante dagli introiti di cui al periodo precedente è destinato a finanziare interventi per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture dirette ad agevolare la circolazione, la sosta e la fermata degli autobus in servizio di noleggio con conducente e a fornire prestazioni e servizi a vantaggio degli utenti degli stessi ».

3. 107. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

*** 3. 11.** Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

*** 3. 12.** Sozzani, Rosso, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) il comma 9-bis è soppresso.

3. 14. Pizzetti, Paita, Bruno Bossio, Garioglio, Nobili.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera b), numero 2, il capoverso 9-bis, aggiungere, in fine, le parole: , ibrida o a metano.

3. 15. Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera c), premettere il seguente numero:

0.1) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. È comunque consentita l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie non luminose e non rifrangenti, anche per conto terzi e a titolo oneroso, sui veicoli totalmente elettrici, sia ad uso privato che ad uso commerciale, purché non esclusivamente pubblicitario. La pubblicità non deve essere realizzata mediante messaggi variabili o mediante pannelli aggiuntivi sporgenti e non deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo; sulle altre parti del veicolo, deve essere posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione e alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi. Le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali. Per la pubblicità per conto terzi, deve essere richiesta l'autorizzazione e pagata l'imposta sulla pubblicità, calcolata in base alla superficie e alla durata; l'autorizzazione deve essere richiesta e l'imposta deve essere versata al comune in cui il mezzo è utilizzato a fini privati o commerciali, ovvero, nel caso in cui il veicolo circoli tra più comuni, al comune di residenza del proprietario ».

3. 16. Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: « mezzi pubblicitari » sono aggiunte le seguenti: « e di prevedere la collocazione di impianti pubblicitari digitali e a messaggio variabile, nel rispetto

delle prescrizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo ».

3. 47. Mazzetti, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1.1.) al secondo periodo, le parole: « e sempre che non sia visibile dalle stesse » sono soppresse;

1.1.2.) al quarto periodo, le parole: « con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari » sono soppresse;

1.1.3.) al quinto periodo, dopo le parole: « indicanti siti di interesse turistico e culturale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni

dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.

3. 43. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1.1) al secondo periodo le parole: « e sempre che non sia visibile dalle stesse » sono soppresse;

1.1.2.) al quarto periodo, le parole: « con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari » sono soppresse.

3. 44. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: « indicanti siti di interesse turistico e culturale » sono aggiunte le seguenti: « , anche attraverso la rappresentazione di immagini relative a luoghi, paesaggi, monumenti, personaggi storici, avvenimenti culturali e storici ovvero a produzioni tipiche riferite ai territori e alle aree di riconosciuta rilevanza turistica-economica-culturale ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo.

3. 45. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1.1.1) al quinto periodo, le parole: « e cartelli indicanti i servizi di pubblico interesse » sono soppresse;

1.1.2.) al sesto periodo, le parole: « Con il decreto di cui al quarto periodo » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diverso da quello di cui al quarto periodo » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , come rifornimento, ristoranti o bar, hotel-motel, assistenza meccanica e/o officina specializzata, ufficio informazioni turistiche, luoghi di culto, pronto soccorso e strutture ospedaliere, soccorso meccanico, parcheggio attrezzato per mezzi pesanti, servizi farmaceutici e parafarmaceutici, strutture termali e sanitarie ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le di-

sposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada come modificato dal presente articolo ».

3. 48. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1.1) al comma 7, dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: « I cartelli di valorizzazione e promozione del territorio possono essere installati entro una distanza massima di 50 km dall'uscita utile per raggiungere l'area territoriale che si intende promuovere e valorizzare ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua le disposizioni recate dal decreto ministeriale 23 maggio 2012 alle nuove disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada, come modificato dal presente articolo.

3. 46. Bergamini, Mulè, Rosso, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire il capoverso 7-bis con il seguente:

« 7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, in corrispondenza di una intersezione a rotatoria

caratterizzata da un'isola centrale attrezzata a verde, la cui manutenzione sia affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l'installazione di un cartello, posizionato al centro dell'isola, relativo all'impresa o ente affidatario che opera il servizio di manutenzione ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

3. 105. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla, » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 4 secondi »;

2) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le sanzioni previste per le violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano qualora i punti stabiliti per l'arresto siano oltrepassati entro il periodo di accensione della luce gialla maggiorato del 10 per cento »;

3) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza-Stato-città ed autonomie locali ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo, provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017.

3. 17. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, dopo le parole: « periodo di accensione della luce gialla, » sono inserite le seguenti: « che deve avere una durata minima non inferiore a 3 secondi. »;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: « 10-bis. In caso di installazione di dispositivi di rilevazione del transito alle intersezioni semaforiche, la durata minima di accensione della luce gialla non deve essere inferiore a 5 secondi ».

3. 103. Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: « 3 secondi » con le seguenti: « 4 secondi sulle strade urbane e a 5 secondi sulle strade extraurbane ».

Conseguentemente, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 142, comma 6-bis, dopo le parole « rilevamento della velocità » sono aggiunte le seguenti: « e i dispositivi di rilevamento del transito installati in corrispondenza di intersezioni semaforiche ».

3. 102. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 5 secondi.

3. 23. Baldelli, Zanella, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: 3 secondi con le seguenti: 4 secondi.

3. 22. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 41, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Al fine di garantire un adeguato periodo di accensione della luce gialla, fermo restando quanto previsto dal comma 10, il limite massimo e il limite minimo di durata della stessa sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare con cadenza biennale entro il 31 gennaio, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada come introdotto dal presente articolo, il periodo di accensione della luce gialla delle lanterne semaforiche non può essere inferiore a 4 secondi.

1-ter. Il decreto di cui al comma 10-bis dell'articolo 41 del codice della strada, introdotto dal presente articolo provvede, altresì, all'adeguamento del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 19 giugno 2017.

3. 18. Zanella, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Sozzani.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: È altresì ad uso proprio la condivisione temporanea per un periodo non superiore a 30 giorni di un veicolo a favore di altro sog-

getto diverso dall'intestatario della carta di circolazione.

3. 25. Mulè, Sozzani, Rosso, Bergamini, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85:

1) al comma 3, la parola « licenza » è sostituita dalla seguente: « autorizzazione »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045 e, se si tratta di autobus, da euro 2.761 a euro 9.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione in via definitiva ».

3) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: « 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del paga-

mento di una somma da euro 83 a euro 329 »;

i-ter) all'articolo 86, comma 2, all'ultimo capoverso, dopo le parole: « sospesa o revocata la licenza » sono aggiunte, in fine, le parole: « in via definitiva ».

3. 114. Gelmini, Bergamini, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85:

1) al comma 3, la parola « licenza » è sostituita dalla seguente: « autorizzazione »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045 e, se si tratta di autobus, da euro 2.761 a euro 9.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione in via definitiva ».

3) al comma 4-*bis*, sopprimere il secondo periodo;

i-ter) all'articolo 86, comma 2, all'ultimo capoverso, dopo le parole: « sospesa o

revocata la licenza » sono aggiunte, in fine, le parole: « in via definitiva ».

*** 3. 115.** Gelmini, Bergamini, Zanella.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85:

1) al comma 3, la parola « licenza » è sostituita dalla seguente: « autorizzazione »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: « Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, adibisce un veicolo a servizio di noleggio con conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.761 a euro 7.045 e, se si tratta di autobus, da euro 2.761 a euro 9.045. Dalla violazione conseguono le sanzioni amministrative accessorie della confisca del veicolo e della sospensione della patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo stesso soggetto è incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per almeno due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione accessoria della revoca della patente. Le stesse sanzioni si applicano a coloro ai quali è stata sospesa o revocata l'autorizzazione in via definitiva ».

3) al comma 4-*bis*, sopprimere il secondo periodo;

i-ter) all'articolo 86, comma 2, all'ultimo capoverso, dopo le parole: « sospesa o revocata la licenza » sono aggiunte, in fine, le parole: « in via definitiva ».

*** 3. 120.** Paita, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85:

1) al comma 4, dopo le parole: « ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « condizioni di cui all'autorizzazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

3) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*) L'articolo 11-*bis* della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

« Art. 11-*bis*.

(Sanzioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali, l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge è punita:

a) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40 a 59 euro alla prima inosservanza;

b) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 85 a 114 euro alla seconda inosservanza;

c) con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 149 a 189 euro alla terza inosservanza;

d) con un mese di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quarta inosservanza;

e) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla quinta inosservanza;

f) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui all'articolo 6 alla sesta inosservanza;

g) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 5 alla settima inosservanza.

3. 49. Bruno Bossio, Paita.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85:

1) al comma 4, dopo le parole: « ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

2) al comma 4-*bis*, dopo le parole: « condizioni di cui all'autorizzazione medesima » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione dell'inosservanza di quanto disposto dagli articoli 3 e 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 »;

3) al comma 4-*bis*, il secondo periodo è soppresso.

3. 28. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 85, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329 ».

3. 121. Paita, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) al comma 4-bis dell'articolo 85, il secondo periodo è soppresso.

3. 29. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 86, comma 2, ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le parole « in via definitiva ».

3. 122. Paita, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 100, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. Gli autoveicoli adibiti al servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 15 gennaio 1992, n. 21 espongono, nei termini di cui al comma 1 che precede, una targa dedicata composta dalla dizione "NCC" e dalla sequenza alfanumerica fissata dal regolamento. ».

3. 52. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: l'itinerario consentito aggiungere i seguenti periodi: La targa sostitutiva di cui al presente comma può essere utilizzata anche in occasione di trasferimento stradale per allenamenti da parte del pilota o di atleta munito di adeguata documentazione, che deve essere esibita in occasione di qualsiasi controllo, che dimostra l'avvenuta autorizzazione della propria federazione di appartenenza e che ne garantisce l'effettiva appartenenza alla federazione stessa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per le targhe dei ciclomotori di cui all'articolo 97.

3. 104. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 116:

1) al comma 3, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

«*f-bis)* B+: veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) la cui massa autorizzata non supera i 4250 Kg; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 1000 Kg; »;

2) al comma 15-*bis*, dopo le parole «rispettivamente la patente di categoria b, C o D» sono aggiunte le seguenti: «il titolare di patente di guida di categoria B che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+ »;

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

3. Le norme introdotte all'articolo 116 del codice della strada dal comma 1, lettera *f-bis* del presente articolo non si applicano ai possessori di patente B che abbiano conseguito la patente B da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 100. Cenni, Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 116, comma 3, lettera p), è aggiunto il seguente numero:

2) veicoli di servizio, ovvero automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito di aeroporti, in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni

a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

3. 106. Nardi, Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 142, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo periodo, le parole da: «gli enti proprietari» a: «degli appositi segnali» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, »;

2) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio. ».

3. 53. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella, Germanà.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 142, comma 1, secondo periodo, le parole da: «gli enti proprietari» a: «degli appositi segnali» sono

sostituite dalle seguenti: « in relazione alle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato il limite massimo di velocità è elevato a 150 km/h, ».

3. 54. Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 142, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Sulle autostrade di cui al secondo periodo la velocità minima sulla corsia di destra non può essere inferiore a 90 km/h, la velocità minima nella corsia centrale non può essere inferiore a 110 km/h e la velocità minima nella corsia di sinistra, ovvero nella corsia di sorpasso, non può essere inferiore a 130 km/h, sempreché lo consentano l'intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell'ultimo quinquennio, ».

3. 55. Bergamini, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 142, comma 3, lettera e), dopo le parole: « 80 km/h sulle autostrade », sono aggiunte le seguenti: « nel caso di treni, appartenenti alla lettera h) dell'articolo 54, comma 1, costituiti da un

autoveicolo di categoria M1 o N1 trainante un rimorchio della categoria O1 o O2, come definiti all'articolo 47 comma 2, lettere c) e d), la velocità sulle autostrade è pari a 100 km/h ».

3. 35. Cenni, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).

3. 36. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera h), numero 2), sopprimere le parole: da almeno due anni.

3. 37. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera h), numero 2), sostituire le parole: da almeno due anni con le seguenti: da almeno un anno.

3. 38. Mulè, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al comma 4 dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018 n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole: « si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospese sino al 31 dicembre 2019 ».

3. 50. Bruno Bossio, Paita, Nobili, Lo-sacco.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 3)

ART. 4.

(Disposizione per favorire la mobilità ciclistica)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 50, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono equiparati ai velocipedi di cui al comma 1 i mezzi elettrici a due o più ruote, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a quattordici anni, dotati di sistemi di auto bilanciamento, con una velocità massima di 25 km/h ».

4. 7. Nobili, Paita, Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole da: usare particolari cautele fino alla fine del capoverso, con le seguenti: assicurare una idonea distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della rilevante probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte della bicicletta stessa, purché tali ondeggiamenti e deviazioni non dipendano dal comportamento del ciclista e ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito

4. 10. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 3-bis, sopprimere le parole da: , rinviando fino alla fine del capoverso.

4. 12. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) all'articolo 119, comma 2, dopo le parole: « può essere effettuato altresì » sono aggiunte le seguenti: « da un medico legale, ».

4. 163. Prisco, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera e), sopprimere il secondo periodo.

4. 15. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: Fuori dai centri urbani

4. 161. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, alle parole: Fuori dei centri abitati premettere la seguente: Esclusivamente.

4. 16. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1 lettera e), terzo periodo, dopo le parole: condizioni di sicurezza, aggiungere le seguenti:, ferma restando la presenza di spazi sufficienti nella carreggiata o corsia di transito,.

4. 17. Rosso, Baldelli, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È consentita la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, esclusi i percorsi tattili destinati a disabili visivi, esclusivamente qualora siano assenti le apposite attrezzature atte al parcheggio; in tale caso il velocipede in sosta non deve comunque recare intralcio ai pedoni. »

4. 18. Stumpo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) all'articolo 158, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È consentita, qualora siano assenti aree dedicate, la sosta dei velocipedi sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, purché al di fuori dei percorsi tattili destinati a disabili visivi e comunque senza arrecare intralcio ai pedoni.

4. 100. Gavino Manca.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

4. 19. Stumpo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 175, comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente ».

4. 101. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

4. 23. Rotelli, Silvestroni

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera g), al numero 1) premettere il seguente:

01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. I ciclisti devono procedere sempre su unica fila e mai affiancati, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro e salvo che si trovino su corsie e percorsi ciclabili riservati;

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: ; per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate.

4. 24. Bergamini, Rosso, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 1).

4. 25. Bergamini, Rosso, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, sostituire le parole da: Con ordinanza adottata fino a: purché non si tratti con le seguenti: Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ammessa la circolazione delle biciclette sulle strade o corsie previste ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera i). Previa valutazione delle condizioni di sicurezza, con ordi-

nanza del sindaco, si dispone su quali strade o corsie non è ammessa la circolazione. Restano vietati alla circolazione delle biciclette i tratti.

4. 160. Marino.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso 9.1, dopo le parole: a raso aggiungere le seguenti: o corsie.

4. 151. Rosso, Sozzani, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g) sopprimere il numero 2).

4. 102. Serritella, Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire le parole: al comma 9-bis è premesso il seguente periodo: «con le seguenti: al comma 9-bis sono premessi i seguenti periodi: « In presenza di una pista ciclabile o

ciclo pedonale che costeggi la carreggiata, e per l'intera tratta, il conducente di velocipede non può invadere la carreggiata, fatte salve le manovre di attraversamento.

- 4. 152.** Novelli, Rosso, Sozzani, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), dopo la parola: velocipede aggiungere le seguenti: o assimilato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 2), a propulsione elettrica,

- 4. 153.** Rosso, Sozzani, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: di età inferiore a dodici anni.

Conseguentemente alla medesima lettera, medesimo numero, sostituire le parole: del minore con le seguenti: del conducente minore.

- 4. 150.** Stumpo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera g), numero 2), sopprimere le parole: di età inferiore a dodici anni.

- 4. 154.** Rosso, Sozzani, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il medesimo obbligo si applica in caso di trasporto di un bambino ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 5), al capoverso 10-bis premettere il seguente:

« 10-bis. 1. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 9-bis, primo periodo, della violazione risponde chi è tenuto alla sorveglianza del minore. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 9-bis, secondo periodo, della violazione risponde il conducente e, se presente al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore. »

- 4. 159.** Paita, Gariglio, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'obbligo di cui al primo periodo sussiste anche

per i minori di 8 anni trasportati ai sensi del comma 5.

- 4. 155.** Rosso, Sozzani, Bergamini, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il conducente di velocipede o assimilato ha l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162.

- 4. 33.** Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), sopprimere il numero 3).

- 4. 156.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera g), numero 3), sopprimere il capoverso 9-ter.

- 4. 157.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), capoverso 9-ter, primo periodo sostituire le parole: a tutta la larghezza della carreggiata o della semi-carreggiata con le seguenti: per la sola larghezza della corsia ciclabile eventualmente presente nella carreggiata.

- 4. 36.** Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 10 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò

contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.

4. 38. Rosso, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), capoverso comma 9-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La casa avanzata è realizzata esclusivamente nel caso sia possibile accedervi attraverso una corsia di lunghezza pari almeno a 7 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell'intersezione, senza che ciò contribuisca a ridurre l'ampiezza delle corsie.

4. 37. Bergamini, Sozzani, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), sopprimere il capoverso 9-quater.

4. 158. Mulè, Bergamini, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Zanella, Novelli.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera g), numero 3), capoverso 9-quater, primo periodo, sostituire le parole: all'interno dei centri abitati con le seguenti: nel territorio di loro competenza.

4. 162. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere in fine il seguente capoverso:

9-quinquies. All'interno dei centri abitati nelle strade classificate di tipo E o F ovvero nelle zone a traffico limitato, in corrispondenza delle intersezioni regolamentate da semaforo veicolare normale, alle biciclette può essere consentito di procedere in una o più direzioni anche durante il periodo di accensione della luce rossa, in deroga agli articoli 38, comma 2, e 41, comma 11, nonché dell'articolo 105, comma 6 del D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495, esclusivamente al ricorrere delle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. Tale facoltà vige solo ove espressamente prevista con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa valutazione delle specifiche caratteristiche e condizioni dell'intersezione e della circolazione. Tale facoltà è segnalata mediante l'installazione, in prossimità delle lanterne semaforiche, di un unico pannello segnaletico, sul quale sono riuniti l'iscrizione: « con semaforo rosso » e i segnali verticali, in formato ridotto, di obbligo di dare precedenza e di prescrizione della direzione obbligatoria o delle direzioni consentite, muniti di pannello integrativo contenente il simbolo della bicicletta. Al fine di evitare incidenti, i ciclisti devono usare la massima prudenza e rallentare in prossimità dell'intersezione, e sono in ogni caso tenuti a dare la precedenza ai pedoni nonché a tutti i veicoli che, durante il periodo di accensione della luce verde del semaforo loro riferito, circolano sulla strada sulla

quale i ciclisti stanno per immettersi o che vanno ad attraversare. I ciclisti, inoltre, sono integralmente responsabili, a ogni effetto di legge, delle conseguenze derivanti dall'eventuale mancato rispetto dei predetti obblighi, salva prova contraria e fermo restando l'obbligo stabilito dall'articolo 145, comma 1, per tutti i conducenti. »

4. 103. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere in fine il seguente capoverso:

9-quinquies) Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e dei veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi, quali pattini a rotelle, tavole, monopattini a spinta, ovvero a propulsione elettrica.

4. 39. Rosso, Bergamini, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera g), numero 3), aggiungere in fine il seguente capoverso:

9-quinquies. Al fine di favorire un più adeguato sviluppo della mobilità personale e della mobilità dolce, gli obblighi di cui all'articolo 193 del codice della strada sono applicati anche alla circolazione dei velocipedi e assimilati.

4. 40. Rosso, Bergamini, Zanella, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g) numero 3) aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

9-quinquies. Nelle regole di circolazione su strada, i veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui articolo 1, comma 102, della legge 145/2018, sono equiparati alle biciclette.

4. 41. Nobili, Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli importi delle sanzioni amministrative di cui al primo e secondo periodo sono raddoppiate e si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214, ove compatibile. Nei casi di cui al comma

9-bis, primo periodo, la sanzione è ridotta della metà ».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis) Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 214 del codice della strada ai sensi dell'articolo 182, comma 10 come modificato dalla presente legge.

4. 43. Rosso, Bergamini, Sozzani, Mulè, Germanà, Pentangelo, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere, la seguente:

g-bis) all'articolo 185, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

8-bis. I comuni, in sede di regolamentazione dei parcheggi ai sensi dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 7, individuano apposite aree per la sosta e per il rimessaggio degli *autocaravan*, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'articolo 378 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

8-ter. Le aree di cui al comma 8-bis sono classificate come aree verdi attrezzate, sono recintate e sono dotate delle seguenti strutture:

a) illuminazione pubblica;

b) punti di collegamento alla rete di distribuzione idrica e alla rete elettrica;

c) scarichi collegati alla rete fognaria e contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi.

8-quater. Allo scopo di incentivare la realizzazione delle aree verdi attrezzate di cui al comma 10 da parte di soggetti pri-

vati, i comuni possono applicare alle opere a ciò destinate le disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122.

8-quinquies. I comuni, ai sensi del comma 8-bis, individuano parcheggi di idonea ampiezza, situati anche all'interno dei centri abitati, atti a consentire la sosta, compresa quella prolungata, degli *autocaravan*.

8-sexies. I parcheggi di cui al comma 8-quinquies sono comunque realizzati in prossimità di fermate di mezzi di trasporto pubblico abilitati al trasporto delle persone disabili.

8-septies. I comuni non possono comunque imporre alla circolazione degli *autocaravan* limitazioni diverse da quelle stabilite per i veicoli delle categorie M e M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b).

Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per favorire la mobilità personale, la mobilità ciclistica ed il turismo all'aria aperta).

4. 44. Cenni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

h) all'articolo 190:

1) il comma 8 è sostituito dal seguente: « La circolazione con pattini a rotelle o con tavole o con monopattini a spinta è consentita negli itinerari ciclope-

donali, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni »;

4. 45. Rotelli, Silvestroni

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

* * *

ART. 5.

(Disposizioni in materia di semplificazione e di trasparenza)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non sono richieste la visita e prova di cui al primo periodo con le seguenti: la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste, ovvero le quali possono essere affidate in regime di concessione ad imprese già abilitate ai sensi dell'art. 80, comma 8 ».

5. 200. Schullian, Gebhard, Plangger.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) all'articolo 84, comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per i veicoli di cui al precedente comma 3-bis, nonché per i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, l'immatricolazione può avvenire a nome del locatore, ma con specifica an-

notazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso terzi per servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e di servizio di linea cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti prescritti. In tale fattispecie, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatario. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A. ».

b-ter) all'articolo 93, comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: « , ovvero del locatario semplice nei casi di locazione senza conducente dei veicoli di cui all'articolo 84, comma 3-bis, adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e dei veicoli di cui all'articolo 87 comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto persone. Nei casi di locazione senza conducente si applicano le specificazioni di cui all'articolo 84 comma 5. ».

5. 190. Ubaldo Pagano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 84, comma 5, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per i veicoli di cui al precedente comma 3-bis, nonché per i veicoli di cui all'articolo 87, comma 2, l'immatricolazione può avvenire a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all'uso terzi per servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e di servizio di linea cui il locatario intende

adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti prescritti. In tale fattispecie, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatario. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A. ».

5. 179. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 87, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, per i servizi regolari di linea è sufficiente che sia presente a bordo del veicolo il titolo legale rilasciato dalla competente autorità che ha autorizzato l'intestatario della carta di circolazione all'esercizio del servizio di linea sulla tratta interessata. La previsione circa il rilascio, da parte del concedente la linea, del documento che indichi l'impiego specifico del singolo veicolo si riferisce all'ipotesi in cui sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto destinati al servizio di linea o a quello di noleggio da rimessa.

*** 5. 173.** Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) All'articolo 87, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In particolare, per i servizi regolari di linea è sufficiente che sia presente a bordo del veicolo il titolo legale rilasciato dalla competente autorità che ha autorizzato l'intestatario della carta di circolazione all'esercizio del servizio di linea sulla tratta interessata. La previsione circa il rilascio, da parte del concedente la linea, del documento che indichi l'impiego specifico del

singolo veicolo si riferisce all'ipotesi in cui sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto destinati al servizio di linea o a quello di noleggio da rimessa.

*** 5. 191.** Ubaldo Pagano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*bis*, le parole: « dal comma 1-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « dai commi 1-*ter* e 1-*quinqies* »;

2) dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqies*. Nell'ipotesi di veicolo trasferito dalla sede di una struttura ricettiva presso luogo di ricovero o di sosta temporanea dello stesso, condotto da soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con la medesima impresa gestrice della struttura ricettiva, ovvero con l'impresa gestrice del medesimo luogo di ricovero o di sosta temporanea, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento prodotto dalla impresa cui è legato il soggetto conducente, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

5. 4. Bergamini, Sozzani, Mulè, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole: « in via definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a sessanta giorni »;

2) al comma 1-*ter*, ovunque ricorrono, dopo le parole: « impresa costituita » sono aggiunte le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

3) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a*) e *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima disposizione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi

all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia;

i) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati ad un familiare entro il quarto grado che legittimamente conduce un veicolo immatricolato all'estero;

l) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero;

m) agli imprenditori individuali residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero intestati alle imprese di cui sono titolari.

5. 201. Gebhard, Plangger, Schullian.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, comma 1-*bis*, sono aggiunte, in fine, le parole: « in via

definitiva, oppure con targhe temporanee di validità superiore a sessanta giorni »;

5. 202. Schullian, Gebhard, Plangger.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo « Lo stesso divieto vale in caso di veicoli concessi in leasing o noleggio da impresa estera, per oltre sessanta giorni, a persona fisica residente anagraficamente in Italia o a persona giuridica con sede legale o secondaria in Italia. »;

2) al comma 1-*ter* le parole da « Nella ipotesi » a « nonché » sono soppresse;

3) al comma 7-*bis*, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole « , tranne nel caso di veicolo concesso in leasing o noleggio, cui, ritirando la carta di circolazione, viene rilasciata con il verbale una autorizzazione a circolare valida sessanta giorni, mentre del ritiro e delle disposizioni italiane in materia viene data notizia all'Autorità competente del Paese di immatricolazione. »;

5. 177. Paita, Gariglio, Pagani, Bruno Bossio, Pizzetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, al comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono esclusi da tale divieto:

I componenti del nucleo familiare residente in Italia di un cittadino iscritto all'AIRE il cui veicolo è immatricolato all'estero e concesso in comodato d'uso gratuito.

I soggetti residenti anagraficamente in altro Stato membro dell'Unione europea che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero i quali, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia;

I lavoratori frontalieri ovvero quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro dipendente, in via esclusiva e continuativa, a favore di un datore di lavoro estero e che quotidianamente si recano all'estero in Paesi confinanti (Francia, Svizzera, Austria, Slovenia e San Marino, Stato Città del Vaticano) ovvero in Paesi limitrofi (Principato di Monaco) ».

5. 180. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, al comma 1-*ter*, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « in *leasing* o » sono soppresse;

1) dopo le parole « documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa » sono inserite le seguenti: « redatto in

lingua italiana o con traduzione giurata in lingua italiana »;

5. 176. Cavandoli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Billi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*ter*, primo periodo, dopo le parole: « impresa costituita », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

2) dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.

1-*sexies*. Le disposizioni di cui al comma 1-*quinquies* si applicano anche ai componenti del nucleo familiare dei medesimi

soggetti di cui alle lettere *a)* a *h)* aventi la medesima residenza »

5. 154. Mulè, Sozzani, Paolo Russo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella, Novelli, Fiorini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera *b)*, aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale degli organismi internazionali accreditato in Italia che presta servizio e conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.

5. 171. Prisco, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « impresa costituita », ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: « nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a*) e *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio na-

zionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia. »

5. 167. De Girolamo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, comma 1-*ter*, ovunque ricorrano, dopo le parole: « Spazio economico europeo » sono aggiunte le seguenti: « o nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco ».

5. 197. Giachetti.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93:

1) al comma 1-*ter*, dopo le parole: « o di collaborazione con un'impresa costituita » sono inserite le seguenti: « , ovvero persona fisica o giuridica, nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o »;

2) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

« 1-*quinquies*. Le disposizioni di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* non si applicano:

a) ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

b) ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

c) ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

d) ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

e) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a*) e *b*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

f) al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati

in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

g) al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

h) alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia.

i) ai titolari e al personale dipendente di imprese di officina meccanica, di carrozzeria, di soccorso stradale e simili, aventi sede in Italia, che per motivi connessi all'attività lavorativa si trovino a condurre veicoli immatricolati all'estero »

5. 170. Di Muro, Cavandoli, Raffaelli, Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Billi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, comma 1-*ter*, sono aggiunte, in fine, le parole: « Le disposizioni non trovano applicazione ai conducenti residenti da almeno un anno nelle province o

compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti e neppure ai conducenti di veicoli intestati a parenti in linea retta o collaterale sino al secondo grado di residenti da almeno un anno nelle province o compartimenti più vicini degli Stati esteri confinanti, limitatamente alle targhe estere rilasciate dalla motorizzazione/ente corrispondente della più prossima provincia o compartimento estero confinante oppure a carte di circolazione che attestino la residenza degli intestatari nelle province o compartimenti di Stati esteri confinanti. La medesima esenzione si applica anche al Principato di Monaco e alla Repubblica di San Marino. »

5. 178. Rotelli, Prisco, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano nei confronti delle persone che possono dimostrare con idonea prova documentale di avere, indipendentemente dalla residenza anagrafica in Italia, la residenza normale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto, ovvero di dimorare in quello Stato – per motivi

professionali o personali – per almeno 185 giorni all'anno. »

5. 195. De Girolamo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:

« 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano nei confronti dei cittadini italiani che dimostrino l'esistenza di un rapporto di lavoro o la prestazione di attività professionale di durata non inferiore a 185 giorni l'anno nello Stato membro dell'Unione europea in cui l'auto è stata immatricolata.

5. 196. De Girolamo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, comma 2, sono aggiunte, infine, le parole: « , ovvero del locatario semplice nei casi di locazione senza conducente dei veicoli di cui all'art. 84, comma 3-bis, adibiti a servizi di noleggio autobus con conducente sopra i 9 posti e dei veicoli di cui all'art. 87 comma 2, adibiti ai servizi di linea di trasporto persone. Nei casi di locazione senza condu-

cente si applicano le specificazioni di cui all'articolo 84 comma 5. »;

5. 182. Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 93, comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le procedure per il rilascio della carta intelligente di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 febbraio 2000. Sulla carta intelligente dovranno essere memorizzati almeno i dati previsti dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. ».

5. 203. Schullian, Gebhard, Plangger.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 103, comma 1, secondo periodo, le parole da « in data » fino alla parola « rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « in corso di validità ».

*** 5. 204.** Tondo.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) All'articolo 103, comma 1, secondo periodo, le parole da « in data » fino alla parola « rispetto » sono sostituite dalle seguenti: « in corso di validità ».

*** 5. 205.** Novelli.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 116:

1) al comma 3, dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente:

« *f-bis)* B+; veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera *m)* la cui massa autorizzata non supera i 4250 Kg; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 1000 kg.

2) al comma 15-*bis* dopo le parole: « rispettivamente la patente di categoria B, C o D, » sono aggiunte le seguenti: « il titolare di patente di guida di categoria B che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria B+, ».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le norme dell'articolo 116 del codice della strada, introdotte dal comma 1 del presente articolo, non si applicano ai possessori di patente B che abbiano conseguito la patente B da almeno 10 anni alla

data di entrata in vigore della presente legge.

5. 13. Cenni, Paita, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 116, dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

« 17-bis. La sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi ai sensi del comma 17 non si applica nei casi in cui le violazioni di cui al comma 15 siano commesse da un soggetto diverso dal proprietario del veicolo o da chi ha la materiale disponibilità dello stesso. Nel casi previsti dal primo periodo, il conducente è punito con un'ammenda di importo pari al massimo edittale di cui al comma 15, incrementato del 50 per cento.

5. 12. Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 122:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco

del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ».

*** 5. 20.** Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella.

NON SEGNALATO

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

g) all'articolo 122:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzino veicoli nei quali non possa prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2. »;

2) il comma 5 è soppresso;

3) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.597. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo am-

ministrativo del veicolo per tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ».

* **5. 22.** Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2.

5. 24. Rotelli, Silvestroni

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « sei punti » sono inserite le seguenti: « , nonché cinque punti frequentando un corso di guida sicura avanzata ».

5. 206. Schullian, Gebhard, Plangger.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

3) il comma 5 è sostituito dal seguente: « 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di

due punti fino a un massimo di trenta punti.

5. 230. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) all'articolo 142 comma 12-*bis*), le parole da: « in misura pari al 50 per cento ciascuno » fino a: « strade in concessione » sono sostituite dalle seguenti: « allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-*ter* »;

Conseguentemente, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 142, il comma 12-*quater* è sostituito dal seguente:

« 12-*quater*. Ciascun ente locale pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-*bis* del

presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi *12-bis* e *12-ter*, del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente inadempiente ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma *12-ter* del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. »

*** 5. 151. Rostan**

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

h-bis) all'articolo 142 comma *12-bis*), le parole da: « in misura pari al 50 per cento ciascuno » fino a: « strade in concessione » sono sostituite dalle seguenti: « allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma *12-ter* »;

Conseguentemente, sostituire la lettera i), con la seguente:

i) all'articolo 142, il comma *12-quater* è sostituito dal seguente:

« *12-quater*. Ciascun ente locale pubblica nel proprio sito internet istituzionale, in formato aperto definito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *l-bis*), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma *12-bis* del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano in un'apposita sezione del sito internet istituzionale le relazioni di cui al primo periodo, in un formato dati di tipo aperto, come definito dalla lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il medesimo termine del 30 giugno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta, altresì, alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi *12-bis* e *12-ter*, del presente comma e del comma 4 dell'articolo 208, indicando in un apposito elenco gli enti locali inadempienti agli obblighi di cui al presente comma e le sanzioni applicate. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente inadempiente ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma *12-ter* del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun

anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. »

* 5. 163. Marco Di Maio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al primo periodo ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo i trasferimenti statali sono ridotti di un importo pari al del 90 per cento dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Nei casi in cui l'importo dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis non sia stato comunicato ai sensi del primo periodo, si applica una riduzione dei trasferimenti statali pari al 15 per cento dei proventi iscritti in entrata nel bilancio dell'ente ai sensi dell'articolo 393, comma 1, del regolamento nell'anno precedente a quello dell'inadempienza; resta fermo il vincolo di destinazione di cui all'articolo 208, comma 4, da applicarsi sul totale dei proventi spettanti ai sensi del comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 208. »

5. 175. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) all'articolo 180, comma 1, lettera a), dopo le parole « la carta di circolazione » sono aggiunte le seguenti: « e ogni documento integrativo previsto dalla stessa ».

5. 207. Schullian, Gebhard, Plangger.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* 5. 30. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Pagani.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera m).

* 5. 32. Rosso, Porchietto, Pentangelo, Sozzani, Mulè, Bergamini, Baldelli, Germanà, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera n), numero 2), capoverso 1-bis, aggiungere, in fine il seguente periodo: Nei casi di sublocazione, con esclusione dei mezzi d'opera di cui all'articolo 54, comma 1, lettera n), per le violazioni di

cui al primo periodo risponde il sublocatario

5. 155. Mulè, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Rosso, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

5. 215. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

o-bis) all'articolo 198, il comma 2 è abrogato.

5. 160. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 1.

5. 168. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera p), numero 1, dopo le parole: parabrezza del veicolo aggiungere le seguenti: , e nel caso di ciclomotori e motoveicoli comunque in maniera agevolmente visibile.

5. 156. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera p), al numero 1) dopo le parole: spese di notificazione. aggiungere le seguenti: Tale obbligo non si applica quando l'accertamento della violazione avviene con l'ausilio di dispositivi digitali mediante riprese video o fotografiche, o quando il verbale è notificato per via telematica a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ».

5. 174. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera p), numero 1, dopo le parole: spese di notificazione. aggiungere le seguenti: Il preavviso di contestazione può essere sostituito da apposito avviso inviato al trasgressore in forma telematica.

Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: avvenuta apposizione aggiungere le seguenti: o invio telematico

5. 169. Gariglio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera p) numero 2) sostituire le parole: o con accesso o transito vietato con le seguenti nonché in violazione delle limitazioni stabilite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), o con accesso o transito vietato.

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il numero 2 aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: « 171 » sono aggiunte le seguenti: « 173 comma 3-bis, 191 comma 4 »;

5. 165. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera q).

5. 164. Gariglio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, sopprimere la lettera r).

5. 220. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

r-bis). All'articolo 204-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il contributo unificato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, non è dovuto se la sanzione pecuniaria comminata a seguito della contestazione della violazione oggetto dell'opposizione è inferiore a 78 euro. In caso di accoglimento dell'opposizione, il contributo

unificato dovuto è sempre restituito al ricorrente. »

5. 183. Baldelli, Mulè, Rosso, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, sostituire la lettera s) con la seguente:

s) all'articolo 207, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

3-bis. La mancata corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia entro novanta giorni dalla data di notifica del verbale di fermo amministrativo comporta l'alienazione del veicolo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. Nel caso in cui l'autorità amministrativa o penale disponga la restituzione del veicolo prima di essersi definitivamente pronunciata sull'eventuale procedura di ricorso, la restituzione avviene solo previo pagamento, a titolo di cauzione, della sanzione amministrativa pecuniaria dovuta e delle spese di trasporto e di custodia.

3-ter. Qualora la violazione di cui al comma 1 non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, entro centoventi giorni dall'accertamento, deve essere inoltrato al proprietario del veicolo, in conformità alle convenzioni in vigore con lo Stato di immatricolazione del veicolo, ed essere registrato in una banca dati, consultabile da tutte le forze di polizia. Se il veicolo è immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, l'informativa delle violazioni di cui

all'articolo 2 della Direttiva (UE) 2015/413, dovrà essere inoltrata al proprietario del veicolo secondo le modalità di cui all'articolo 5 della predetta direttiva. Se, nel termine di giorni novanta dalla comunicazione, il proprietario del veicolo non effettua il pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria o non propone ricorso, viene disposto il fermo amministrativo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere, il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis.

3-quater. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita la banca dati nazionale unica delle violazioni delle disposizioni del presente codice da parte di veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

5. 40. Butti, Rotelli, Silvestroni.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera t), dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) al comma 4, alinea, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 70 per cento »

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al comma 5, secondo periodo, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »

5. 45. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera t), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente alla medesima lettera, numero 3), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

« 4-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 4, ferme restando le finalità individuate, gli enti locali con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti possono destinare i proventi spettanti in misura diversa da quella prevista delle lettere a) e b). »

5. 157. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera t) sopprimere il numero 2).

*** 5. 43.** Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Al comma 1, lettera t) sopprimere il numero 2).

*** 5. 152.** Rostan.

Al comma 1, lettera t) sopprimere il numero 2).

*** 5. 181.** Marco Di Maio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera t) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 4, lettera b), le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse. »

**** 5. 153.** Rostan.

Al comma 1, lettera t) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Ai fini degli interventi di cui al comma 4, lettera a), l'ente proprietario della strada certifica, nella relazione annuale di cui al comma 12-quater dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, dei segnali individuati, con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, come prioritari per la sicurezza dell'utente della strada »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 4, lettera b), le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse. »

**** 5. 161.** Marco Di Maio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera t) sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente. Al meno un quarto della quota, ove necessario, è destinato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnali indicati come prioritari per la si-

curezza dell'utente della strada con apposito provvedimento dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, di cui l'ente proprietario della strada certifica nella relazione annuale di cui al comma 12-quater, dell'articolo 142, lo stato di conformità alle caratteristiche tecniche indicate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 »;

Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 4, lettera b), le parole: « in misura non inferiore a un quarto della quota, » sono soppresse. »

5. 162. Marco Di Maio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera t), numero 3), capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai rappresentanti politici apicali dei medesimi enti locali si applica la sanzione di cui all'articolo 158, comma 5 nell'importo previsto.

5. 158. Baldelli, Mulè, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo la lettera t), aggiungere la seguente:

t-bis. All'articolo 218, comma 2, secondo periodo, le parole: « Entro il termine di cui al primo periodo » sono soppresse.

5. 172. Potenti, Maccanti, Capitano, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera u), capoverso 226-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: in occasione dell'immatricolazione fino a: dei documenti di circolazione con le seguenti: accedendo al portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dedicato ai cittadini, una volta ottenute le credenziali di autenticazione o usando quelle già in proprio possesso, se titolare di una identità SPID.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo:

dopo le parole: l'interessato aggiungere le seguenti: , sempre tramite il predetto portale,

sopprimere le parole: all'ufficio della Direzione generale per la motorizzazione.

5. 166. Scagliusi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al segnale Modello II.8/a di cui all'articolo 120, comma 1, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di indicare un periodo compreso tra due giornate l'iscrizione « Lun-Ven » è sostituita dalla seguente: « lun÷ven »; al fine di indicare più giornate singole o più orari senza alcun periodo intercorrente, l'iscrizione « Lun-Ven » è sostituita dalla seguente: « Lun, Ven ».

4-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a quanto previsto dal comma 4-bis.

5. 159. Mulè, Baldelli, Bergamini, Rosso, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

* * *

ART. 6.

(Disposizioni in materia di veicoli pesanti e di macchine agricole)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

* **6. 3.** Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

NON SEGNALATO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

* 6. 4. Rotelli, Butti, Silvestroni.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera b), sostituire le parole: cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini. con le seguenti: o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino.

Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire le parole da: e purché almeno un carico fino a: I richiamati con le seguenti: , la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali.

** 6. 8. Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera b), sostituire le parole: una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini. con le seguenti: una o più cose indivisibili che per le loro dimensioni e per la loro massa determinino eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli

articoli 61 e 62, ovvero che per la loro massa determinino.

Conseguentemente al medesimo capoverso, sostituire le parole da: e purché almeno un carico fino a: I richiamati con le seguenti: , la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi; tali.

** 6. 9. Del Barba, Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera b), sostituire le parole da: Nel caso di blocchi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integrazione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18.

* 6. 6. Rotelli, Silvestroni.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera b), sostituire le parole da: Nel caso di blocchi fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In entrambi i casi, è consentito il trasporto di un'unica cosa indivisibile, con divieto assoluto di integra-

zione del carico; in caso di violazione, si applicano le sanzioni previste al comma 18.

* **6. 7.** Squeri, Bergamini, Mulè, Sozzani, Baldelli, Germanà, Pentangelo, Rosso, Zanella.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 1) capoverso lettera b), aggiungere, in fine, le parole: Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle attività produttive e sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, vengono indicate le deroghe alle disposizioni di cui alla presente lettera da applicare ai trasporti con veicoli eccezionali per massa e relative a specifiche categorie merceologiche, che circolano esclusivamente all'interno di un determinato raggio chilometrico di estensione e collegano tra loro i luoghi di estrazione della materia prima, i poli produttivi, i siti industriali, i porti, gli interporti ed i terminal logistici presenti.

6. 5. Nardi, Bruno Bossio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla medesima lettera, numero 5), dopo il capoverso 7-ter aggiungere il seguente:

«7-quater. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello

DGM 243 viene eseguita presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998. Ai veicoli di cui al presente comma non si applica l'articolo 10 del presente codice;

sopprimere la lettera h);

sopprimere la lettera i).

6. 11. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

Conseguentemente, al medesimo comma:

sopprimere la lettera h);

sopprimere la lettera i).

6. 10. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 5), dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:

7-quater. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello

DGM 243 viene eseguita presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.

6. 12. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera a), numero 7), capoverso « 21. », sopprimere l'ultimo periodo.

6. 200. Schullian, Gebhard, Plangger.

NON SEGNALATO

* * *

Al comma 1, lettera a) numero 8, capoverso comma 25, primo periodo, dopo le parole: dei commi 18 aggiungere la seguente: , 21.

6. 153. Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Disposizioni per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti*). — 1. Per i veicoli ad uso speciale degli spettacoli viaggianti l'immatricolazione dei veicoli rimorchi avente il modello DGM 243 viene eseguito presso i competenti uffici della Motorizzazione Civile, senza essere sottoposti alle verifiche dei Centri Prova Autoveicoli. Per i medesimi veicoli la revisione è svolta con cadenza biennale e può essere effettuata presso i luoghi dove si trovano come già previsto dalla lettera del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, IV Direzione Centrale Divisione 43 del 5 marzo 1998.

2. Ai veicoli di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del presente codice ».

6. 2. Bergamini, Baldelli, Sozzani, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Itinerari abilitati al trasporto eccezionale*) — 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di seguito "Commissione tecnica", di cui al precedente articolo 10, e di monitoraggio dello stato di efficienza e dei relativi fabbisogni di investimento delle infrastrutture stradali e autostradali in cui si articola.

2. La Commissione tecnica è presieduta dal Capo del Dipartimento per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è composta da:

a) il direttore generale per le Strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

b) il direttore generale per la Sicurezza stradale;

c) altri direttori generali dei Dipartimenti per le Infrastrutture, i sistemi informativi e statistici e per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale di volta in volta eventualmente interessati;

d) il presidente del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori;

e) un rappresentante, con qualifica dirigenziale per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economica;

f) un rappresentante dell'ANAS;

g) un rappresentante dell'AISCAT;

h) un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome;

i) un rappresentante dell'Unione delle province italiane;

j) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

k) il Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui all'articolo 12, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

l) un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni nazionali presenti nel CNEL e, su designazione delle stesse Confederazioni a cui aderiscono, uno per ciascuna delle associazioni di categoria più rappresentative della logistica e dei trasporti e dei settori merceologici interessati.

3. Le attività di monitoraggio di cui al successivo comma 7 sono affidate all'AN-

SFISA, che si avvale dei dati e delle informazioni elaborate dall'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. La Commissione tecnica, entro 90 giorni dalla sua costituzione, individua prioritariamente, in collaborazione con gli enti proprietari o gestori delle infrastrutture interessate, anche ai fini della necessaria connessione con le reti locali, i seguenti itinerari di interesse nazionale abilitati al trasporto eccezionale: Direttrice Padana; Direttrice Tirrenica; Direttrice Adriatica; Direttrici Tirreno-Adriatico; eventuali altri itinerari ritenuti di particolare importanza sulla rete viaria nazionale e autostradale che collegano i bacini produttivi ai principali terminali marittimi.

5. Su proposta dei rappresentanti degli enti territoriali e/o delle rappresentanze imprenditoriali presenti nella Commissione tecnica, sono individuati itinerari di interesse territoriale particolarmente rilevanti per la produzione industriale, cioè tratte di collegamento abilitate al trasporto eccezionale ai livelli comunale, provinciale, regionale e interregionale e tra questi e gli itinerari di interesse nazionale.

6. Per ciascun itinerario identificato, la Commissione tecnica definisce le condizioni e le modalità operative più idonee all'esercizio dei trasporti eccezionali, funzionali alle esigenze di carico e di ingombro dei veicoli utilizzati e compatibili con le esigenze della mobilità ordinaria, compresi la definizione di orari particolari di transito, impiego di scorte e chiusure temporanee della circolazione. Nel caso di utilizzo di perizie tecniche, la Commissione tecnica stabilisce anche i termini di validità e di successiva rielaborazione delle stesse, con riferimento all'intensità di utilizzo delle infrastrutture interessate. Le istanze di autorizzazione ad un trasporto eccezionale, di cui al precedente articolo 10, comma 6, se presentate nel pieno rispetto delle condizioni tecniche e delle modalità operative definite dalla Commissione tecnica per lo

specifico itinerario utilizzato, sono rilasciate senza ulteriori approfondimenti tecnici preventivi.

7. Sulla rete complessiva degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, la Commissione tecnica individua i necessari interventi di ristrutturazione e adeguamento delle reti esistenti, compresa la realizzazione, se necessaria, di nuove infrastrutture; la Commissione tecnica elabora altresì opportuni criteri tecnici e operativi per il monitoraggio dell'ANSFISA degli itinerari abilitati.

8. Gli interventi necessari alla definizione degli itinerari abilitati ai trasporti eccezionali e al loro mantenimento in efficienza sono finanziati con le risorse ordinarie e straordinarie destinate dal bilancio dello Stato agli investimenti e alla manutenzione delle reti stradali e con una quota dei proventi, non inferiore al cinquanta per cento, percepiti dagli enti proprietari e gestori di strade per il rilascio delle relative autorizzazioni, con evidenza specifica di tale riserva nei prospetti di entrata e di uscita dei rispettivi bilanci.

9. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che istituisce la Commissione tecnica per la definizione della rete nazionale di itinerari abilitati ai trasporti eccezionali, di cui al precedente comma 1, è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

10. il presente articolo entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge ».

6. 24. Mandelli, Zanella, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Germanà, Mulè, Pentangelo, Rosso.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) a decorrere dal 1° luglio 2022, all'articolo 61, comma 2, le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;

Conseguentemente, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

i) All'articolo 218, comma 2, secondo periodo, le parole: « Entro il termine di cui al primo periodo » sono soppresse.

6. 172. Maccanti, Capitanio, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 61:

1) al comma 2, le parole: « 16,50 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18 m » e le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente: « *2-bis.* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su richiesta del produttore dei veicoli adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone o dell'Ente proponente la realizzazione del sistema di trasporto, concede deroga ai limiti di massa e lunghezza, consentendone l'omologazione, purché non si arrechi pregiudizio alle condizioni di traffico e sicurezza operativa. Tale deroga può inoltre contenere prescrizioni relative all'esercizio, alle quali è subordinata l'omologazione dei veicoli, in sede di verifica della circolabilità su

tratte definite e regolamentate della linea di trasporto pubblico di persone. »

6. 173. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 61, comma 2, le parole: « 18 m » sono sostituite dalle seguenti: « 18,75 m »;

6. 151. Scagliusi.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t.

*** 6. 150.** Gemmato, Rotelli, Silvestroni.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 62, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi

la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t.

*** 6. 190.** Ubaldo Pagano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 5 dopo le parole « all'art. 12 » sono inserite le seguenti « e dei Centri di Controllo Autorizzati »

6. 220. Grippa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 7 dopo le parole « o rimorchi, » sono inserite le seguenti « e tutti i veicoli coinvolti in sinistri stradali laddove ci siano lesioni personali superiori a 7 giorni, ».

6. 221. Grippa.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4 aggiungere il seguente:

4-bis) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

10-bis Al fine di avere la disponibilità dei dati relativi ai controlli ispettivi effettuati in materia di revisione periodica di cui al comma 10, nonché nei casi previsti dal comma 5 è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'archivio unico di raccolta dati formato e gestito in modo tale da assicurare l'immediata fruibilità dei dati da parte di tutti gli appartenenti alle forze di polizia statali, la motorizzazione e i centri di revisione.

6. 174. Grippa.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 116, comma 3, lettera p), è aggiunto il seguente numero:

2) veicoli di servizio, ovvero automezzi, motocicli, mezzi speciali e veicoli in genere appartenenti a Enti o Società che esplicano, nell'ambito di aeroporti, in modo continuativo, attività atte ad assicurare il regolare svolgimento di tutte le operazioni a terra degli aeromobili o comunque connesse con l'esercizio del trasporto aereo.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni per i veicoli

pesanti, le macchine agricole e i veicoli di servizio negli aeroporti.

6. 14. Nardi, Bruno Bossio.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: « o veicoli » con le seguenti: « ad eccezione dei veicoli ».

6. 191. Maccanti.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

* * *

ART. 7.

(Disposizioni in materia di veicoli d'epoca o di interesse storico e collezionistico)

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Disposizioni in materia di veicoli di soccorso)

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

8. 150. Capitano, Maccanti, Cecchetti, Fogliani, Giacometti, Tombolato.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono esentati dal pagamento del pedaggio ai sensi del comma 2 dell'articolo 373 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, i veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo e sia diretta o provenga da strutture sanitarie per ragioni di cura o diagnostiche ».

8. 151. Novelli, Rosso, Mulè, Sozzani, Baldelli, Bergamini, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome provvede ad individuare apposite aree di parcheggio o specifiche modalità di esenzione dal pagamento degli stalli in prossimità di

strutture sanitarie, in favore dei veicoli immatricolati da associazioni di volontariato e ONLUS, regolarmente iscritte agli appositi albi, dediti al servizio di trasporto di malati oncologici, solo nell'ambito dello svolgimento del suddetto servizio.

8. 1. Moretto.

Commissione	Governo

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di veicoli atipici)

1. Le motoslitte rientrano nella classificazione di veicoli con caratteristiche atipiche di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. Per motoslitte si intende un veicolo a motore destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due compreso il conducente, il cui contatto con il suolo innervato si realizza mediante pattini (o pattino) direzionali anteriori ed uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione. Detto veicolo può essere munito di dispositivo di attacco per il traino di un rimorchio a slitta per il trasporto merci, oggetti ed attrezzature da neve.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, sono stabiliti gli obblighi relativi all'immatricolazione e registrazione delle motoslitte, i requisiti per l'idoneità alla conduzione, le disposizioni per l'assicurazione, le

modalità di circolazione, i criteri per la sicurezza e le sanzioni amministrative.

8. 03. Bergamini, Baldelli, Mulè, Germanà, Pentangelo, Rosso, Sozzani, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 159, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « prevedendo l'inserimento delle Aziende che esercitano professionalmente l'attività di soccorso/rimozione veicoli in apposito Albo Professionale, che statuisca l'apposita formazione specifica anche per i veicoli ibridi/elettrici ».

8. 04. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 165, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è inserito il seguente:

« 2-bis. Le aziende abilitate opportunamente formate ad esercitare l'attività di traino dei veicoli in avaria e/o Soccorso

Stradale Meccanico, devono essere iscritte in apposito Albo Professionale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

8. 05. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 1, dopo le parole: « blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile » sono aggiunte le seguenti: « e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico ».

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze e dei mezzi adibiti al soccorso stradale meccanico ».

8. 06. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: « Gli agenti in servizio di polizia stradale, in tali casi, dispongono l'immediata rimozione di ogni intralcio alla circolazione », sono aggiunte le seguenti: « avvalendosi di aziende specializzate iscritte in apposito Albo del Soccorso Stradale meccanico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

8. 07. Pentangelo, Baldelli, Bergamini, Germanà, Mulè, Rosso, Sozzani, Zanella, Brunetta.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di promuovere e rafforzare la cultura della sicurezza stradale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e la Conferenza delle Regioni adotta tramite apposito provvedimento un Piano di formazione sulla sicurezza stradale per gli studenti di ogni or-

dine e grado, a partire dall'anno scolastico 2019-2020. »

8. 0150. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Giacomelli, Andrea Romano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Al fine di rafforzare l'azione di controllo e prevenzione del rischio incidenti sulle strade per l'anno 2019 è autorizzata la spesa straordinaria pari a 2 milioni di euro per l'implementazione degli strumenti per il controllo del tasso alcolemico in dotazione alle forze dell'ordine.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. 0151. Paita, Gariglio, Bruno Bossio, Pizzetti, Giacomelli, Andrea Romano.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 2, 3, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di tutto ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. La custodia dei veicoli sottoposti a sequestro presso i soggetti di cui all'articolo 214-*bis* è senza oneri per l'erario fino al trentesimo giorno. Qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia, successive al trentesimo giorno, sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo. In caso di confisca, divenuto definitivo il relativo provvedimento, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del Demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

5. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri di custodia per l'erario, quando, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Nel caso di assunzione della custodia da parte dell'avente diritto, entro i trenta giorni successivi alla data in cui – esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dal-

l'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione – è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, al quale saranno addebitate con ordinanza ingiunzione tutte le spese del recupero coattivo, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto tra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del Demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

8. 0152. Brunetta, Pentangelo, Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo tra-

sporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia. »

8. 0153. Pentangelo, Brunetta, Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. All'articolo 215-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole « di misure di sequestro e fermo » sono sostituite dalle seguenti « di misure di sequestro, fermo e rimozione »;

b) al comma 2, le parole « i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro » sono sostituite dalle seguenti « i veicoli og-

getto di fermo, sequestro, rimozione e dissequestro »

c) al comma 3 le parole, « ..procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo » sono sostituite dalle seguenti « procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, il fermo o la rimozione ».

8. 0154. Pentangelo, Brunetta, Rosso, Mulè, Baldelli, Bergamini, Sozzani, Germanà, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

ART. 9.

(Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta)

Sopprimerlo.

9. 149. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9 – (Disposizioni in materia di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta) – 1. All'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:

« 3-*ter*. Ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi non possono essere

attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada.

3-quater. Al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone non possono essere attribuite, ai sensi dell'articolo 17, comma 133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e di sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade riservate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio comunale.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater si applicano fatta salva la possibilità di attribuire ai medesimi soggetti funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta negli spazi riservati di cui all'articolo 158, comma 1, lettera g) ».

9. 150. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sostituire le parole: di tutte le violazioni in materia di sosta *con le seguenti:* delle violazioni in materia di sosta negli spazi riservati di cui all'articolo 158, comma 1, lettera g).

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di tutte le violazioni in materia di

sosta *con le seguenti:* delle violazioni in materia di sosta negli spazi riservati di cui all'articolo 158, comma 1, lettera g).

9. 151. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole violazioni in materia di sosta *aggiungere le seguenti:* e fermata ai dipendenti comunali nell'intero territorio comunale. I comuni possono, con provvedimento del sindaco conferire funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: comunali o

9. 153. Barbuto.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: violazioni in materia di sosta *aggiungere le seguenti:* e di fermata

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, dopo le parole: violazioni in materia di sosta *aggiungere le seguenti:* e di fermata;

alla rubrica dopo le parole: violazioni in materia di sosta *aggiungere le seguenti:* e di fermata.

*** 9. 152.** Losacco.

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: violazioni in materia di sosta aggiungere le seguenti: e di fermata

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 2, dopo le parole: violazioni in materia di sosta aggiungere le seguenti: e di fermata;

alla rubrica dopo le parole: violazioni in materia di sosta aggiungere le seguenti: e di fermata.

*** 9. 200.** Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, dopo le parole: aree verdi comprese aggiungere le seguenti: o, laddove istituite ai sensi dell'articolo 7, comma 8, nelle zone di particolare rilevanza urbanistica.

9. 154. Paita.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole da: o delle società private fino alla fine del periodo.

9. 155. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: private e/o

9. 156. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: e dello svolgimento fino alla fine del periodo, con le seguenti: , in possesso di almeno un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, dello svolgimento di apposito corso di formazione della durata di almeno tre anni e del superamento di un esame di abilitazione finale.

9. 157. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

9. 158. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 2.

9. 159. Gariglio

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , fermata.

9. 160. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 5.

9. 161. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: dell'obbligatorio preavviso o.

9. 201. Scagliusi, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'obbligatorio preavviso con le seguenti: del preavviso.

9. 162. Paita.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 5, primo periodo, dopo le parole: del verbale

aggiungere le seguenti: effettuata con modalità fisiche o telematiche.

9. 163. Gariglio.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 6.

9. 164. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 6, dopo le parole: ai fini dell'accertamento aggiungere le seguenti: , compreso il preavviso.

9. 165. Gariglio

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Al comma 1, capoverso Art. 12-bis, comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli strumenti di cui al primo periodo non possono essere di proprietà dei dipendenti di cui ai commi 1 e 2. Al fine della regolarità delle contestazioni delle violazioni gli strumenti di cui al primo periodo sono

soggetti all'approvazione e omologazione ai sensi dell'articolo 45, comma 6.

9. 166. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

Sopprimere il comma 2.

9. 167. Baldelli, Rosso, Mulè, Bergamini, Sozzani, Germanà, Pentangelo, Zanella.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 9)

* * *

ART. 10.

(Disposizioni di attuazione)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 352, comma 6, terzo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1992, n. 495, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione delle strade di tipo C e F collocate in aree di montagna dove, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del codice, possono essere adottate lun-

ghezze minori dei raccordi di entrata e uscita, in ogni caso non inferiori a 18 m ».

10. 100. Schullian, Gebhard, Plangger.

NON SEGNALATO

* * *

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È in ogni caso fatta salva la piena efficacia delle norme introdotte dalla presente legge dalla data di entrata in vigore, anche prima dell'adeguamento previsto dal comma 2, in tutti i casi in cui risulti possibile applicarle in via diretta e immediata. Le disposizioni di esecuzione e attuazione

non possono introdurre limiti e condizioni di applicabilità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

10. 101. Scagliusi, Barbutto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Gripa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini.

<i>Commissione</i>	<i>Governo</i>

* * *

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

